Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 1° maggio 1930 - ANNO VIII — **Numero 102**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **750.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **426.**

Esclusione dei funzionari civili e militari residenti in Colonia dal compenso chilometrico per viaggi ivi compiuti con mezzi forniti dall'Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, non è dovuto per i viaggi compiuti nelle Colonie con mezzi forniti dalla Amministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 141. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **751.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1930, n. **431.**

Riforma delle tasse sulle successioni e donazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;
Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma delle tasse sulle successioni e donazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

« Nelle trasmissioni che si verificano:
a) a favore di ascendenti in linea retta;
b) dai genitori a favore di un solo figlio e discendenti di costui;
c) tra coniugi senza figli o con un solo figlio;
d) tra fratelli e sorelle;
e) tra zii e nipoti;
f) tra prozii e pronipoti, cugini e altri parenti oltre il quarto grado;
g) tra affini;
h) tra estranei, compresi gli enti morali e le persone fisiche che non sono contemplate dagli articoli 11 e 12 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, e dal decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
sono dovute le tasse di successione da liquidarsi in base alla tabella allegato *A*.

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adot-

tanti; nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato, salvo in questi casi la riduzione della tassa alla metà ».

Art. 2.

L'art. 17 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

« Sono esenti dalla tassa di successione le trasmissioni che si verificano:

a) dai genitori a favore di due o più figli e loro discendenti, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti;

b) tra coniugi con due o più figli ».

Art. 3.

Nel computo dei figli agli effetti della esenzione si terrà conto dei figli premorti, legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti, esclusi gli adottivi.

Art. 4.

Sono esenti da tassa le eredità e legati per quote non superiori a L. 3000 devolute in linea retta ed ai coniugi.

Art. 5.

Nella liquidazione delle tasse per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite colla tabella allegato *A* alle quote di eredità e di legati conseguiti dai singoli eredi e legatari devono aggiungersi le donazioni e liberalità già fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario.

Dall'ammontare della tassa così liquidata devesi dedurre l'importo delle tasse già pagate o che si sarebbero dovute pagare sulle dette donazioni o liberalità.

Per le donazioni e liberalità anteriori all'attuazione del presente decreto si computano come già pagate le tasse che per esse sarebbero dovute a termini del presente decreto.

Art. 6.

Le precedenti disposizioni sono applicabili anche agli atti di donazione ed agli atti di costituzione di dote, tenendo conto nelle liberalità a favore dei discendenti e del coniuge del numero dei figli del donante al tempo della donazione.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno alle successioni apertesi dal 10 maggio 1930 ed agli atti di donazione che saranno registrati dal detto giorno.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 14. — MANCINI.

ALLEGATO *A*. — **Tabella delle tasse di successione e di donazione.**

(*Tassa proporzionale per ogni cento lire*)

Grado di parentela fra gli autori della successione e gli eredi e legatari	fino a L. 10.000	da L. 10.001 a L. 25.000	da L. 25.001 a L. 50.000	da L. 50.001 a L. 100.000	da L. 100.001 a L. 250.000	da L. 250.001 a L. 500.000	da L. 500.001 a L. 1.000.000	da L. 1.000.001 a L. 5.000.000	da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	da L. 10.000.000 in poi
1. A favore di ascendenti in linea retta e tra genitori ed un figlio solo e discendenti di costui	1 —	1.50	1.50	2 —	2.50	3 —	4 —	6 —	8 —	10 —
2. Fra coniugi senza figli o con un solo figlio	1.50	2 —	3 —	4 —	6 —	8 —	10 —	13 —	15 —	18 —
3. Fra fratelli e sorelle	4.50	5 —	6 —	7.50	9 —	11 —	13 —	16 —	18 —	21 —
4. Fra zii e nipoti	5.50	6 —	7.50	9 —	10.50	13 —	16 —	19 —	22 —	25 —
5. Fra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei.	12 —	15 —	18 —	22 —	26 —	30 —	35 —	40 —	45 —	50 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 752.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1930, n. 432.

Modificazioni al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti e aggiunte alle vigenti disposizioni dell'imposta sui consumi per migliorare il trattamento delle bevande vinose e per estendere talune facoltà circa la riscossione del tributo nei Comuni capoluoghi di Provincia e in quelli che esigevano il dazio di consumo a regime aperto, nonchè per agevolare, nelle prime fasi di applicazione della riforma, l'adempimento delle funzioni ispettive;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa massima per le imposte di consumo annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e alle relative note sono apportate le seguenti modificazioni:

	COMUNI						
		Classe					
	Unità di misura	I *a*	I *b*	I *c*	II	III	IV
Vino.	Hl.	50	46	43	36	29	23

(3) Per i vini in bottiglie « *b*) altri » s'intendono i vini denominati speciali dal regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 361, e cioè i marsala, i vermouth, i moscati e i vini liquorosi in genere di forza inferiore a 20° e preparati a norma dell'art. 50 del regolamento medesimo.

Si intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro; e, con tale metodo, si liquida e si riscuote la imposta per le bevande alcooliche, la birra, le acque minerali e gassose contenute in bottiglia.

Art. 2.

L'aceto, comunque prodotto, considerato tale a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è esente da imposta sul consumo e dal relativo addizionale governativo.

Art. 3.

Nei contratti di appalto, di abbonamento e di fornitura, che siano stati già variati o comunque riveduti in dipendenza delle nuove disposizioni contenute nel R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, saranno introdotte le ulteriori variazioni conseguenti alle modificazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

La facoltà di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, di aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione fino al 50 per cento nei Comuni già chiusi di prima classe e fino al 30 per cento nei Comuni già chiusi delle altre classi e fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al predetto decreto per il gas-luce ed energia elettrica, è estesa a tutti gli altri Comuni che, per riconosciuta necessità, ne facciano domanda, comprovandone i motivi, al Ministero delle finanze.

Su tali domande, che dovranno essere previamente sottoposte all'approvazione delle autorità di tutela, provvederà il Ministero delle finanze sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare i Comuni capoluoghi di Provincia che ne comprovino la necessità, e sempre quando questa sia accertata e riconosciuta dalle autorità di tutela e dalla Commissione per la finanza locale, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore a quella che loro compete in base alle disposizioni dell'art. 16 (9 lettera *a*) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, o che possa loro ulteriormente competere secondo le successive disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 6.

All'art. 17 del R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si ritenga di non coprire immediatamente con effettive nomine di personale tutti i posti che saranno istituiti a norma del precedente comma, le funzioni ispettive attinenti a quelli tra i posti medesimi che rimarranno scoperti potranno essere temporaneamente affidate ad ufficiali superiori della Regia guardia di finanza in P. A. o in A.R.Q. da richiamarsi in servizio e da porsi a disposizione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette.

« Per il richiamo summentovato sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, e dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, estensibili al Corpo della Regia guardia di finanza per effetto dell'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

« Il richiamo in servizio cesserà non appena saranno conferiti i posti sopra indicati ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 13. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 753.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 425.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cavalsassi », in Roma.

N. 425. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cavalsassi », in Roma, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-560.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich-Ballon Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Ballon Maria Simona, nato a Vallon il 21 novembre 1876, e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici-Ballon ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Saganich Maria fu Antonio e fu Cuglianich Maria, nata a San Martino di Cherso il 17 marzo 1879; ed ai loro figli nati a Vallon: Giovanni, il 15 giugno 1907; Maria, l'8 ottobre 1908; Andreana, il 4 ottobre 1914; Francesca, il 5 aprile 1918; Antonio, il 22 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(799)

N. C-561.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Lazzarich Antonia, nato a Vallon il 30 gennaio 1852, e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Vallon dalla ora defunta moglie Petrovich Maria: Francesca, il 31 marzo 1877; Giovanni, il 2 febbraio 1888, ed alle nipoti, figlie del fu Antonio Crivicich e della fu Saganich Maria, nati a Vallon: Antonia, il 17 marzo 1912; Anna, il 18 settembre 1913; Giuliana, il 19 marzo 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(800)

N. C-562.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich e Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crivicich Gaspara ved. di Domenico, figlia del fu Dlacich Stefano e della fu Saganich Maria, nata a Lubenizze il 31 luglio 1869, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici » e « Diacci » (Crivici Gaspara nata Diacci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Filippo nato a Lubenizze il 1° maggio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(801)

N. C-494.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cuchich (Cucich) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuchich (Cucich) Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Benvin Giovanna, nato a Lubenizze l'11 luglio 1877, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivicich Elena di Antonio e fu Vitcovich Domenica, nata a Lubenizze il 28 marzo 1895 ed ai loro figli nati a Lubenizze: Giovanni, l'8 dicembre 1920; Giuseppe, il 1° marzo 1923; Elena, il 1° novembre 1925; nonchè ai figli nati a Lubenizze dalla prima moglie Pesar Maria: Maria, il 21 giugno 1910; Antonio, il 26 maggio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(802)

N. C-510.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich e Vidovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Francesca ved. di Damiano, figlia del fu Domenico Vidovich e della fu Francesca Vidovich, nata a San Martino di Cherso il 18 settembre 1850, e abitante a San Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Cucci e Vidoni (Cucci Francesca nata Vidoni).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(803)

N. C-509.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Domenica ved. di Eugenio, figlia del fu Domenico Cucich e della fu Maria Murgliacich, nata a San Martino di Cherso il 5 maggio 1865, e abitante a San Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a San Martino di Cherso: Antonio, il 28 dicembre 1901; Francesca, il 14 marzo 1905; Domenica, il 2 maggio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(804)

N. C-512.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich e Sucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Francesca ved. di Eugenio, figlia del fu Giuseppe Sucich e della fu Maria Murgliacich, nata a San Martino di Cherso il 14 febbraio 1855, abi-

tante a San Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci » e « Succi » (Cucci Francesca nata Succi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(807)

N. C-465.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Harabaglia Maria, nato a San Giovanni di Cherso il 4 gennaio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giovanni, nato a San Giovanni di Cherso il 5 ottobre 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(808)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la lettera del 3 aprile 1930, n. 104926, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara:

E' aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 8150 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie e scienze naturali, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.
La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un numero maggiore di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:
a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie ed in scienze naturali conseguita in un Istituto superiore o Università del Regno;
i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.
La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli.
In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli enti morali.

Perugia, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: A. VIVENZA.

(2201)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di meccanica e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Portici e la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103857, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo in L. 1750 e la indennità aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati nelle Scuole di ingegneria, purchè non parenti o affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il professore di meccanica e costruzioni avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prender parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla segreteria dell'Istituto apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in ingegneria ottenuto in una Scuola superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica e professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati colle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno in cui avrà luogo, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici, la prova di esame.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Portici, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: *prof.* FILIPPO SILVESTRI.

(2202)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia;

Vista la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale la Finanza concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di patologia e clinica medica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 8150, oltre un'indennità supplementare di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati, che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione dell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, la domanda in carta legale accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) originale o copia autenticata di laurea in medicina veterinaria conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

l) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni vigenti sul bollo e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati, con lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non ha altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data di comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Regio commissario: CARADONNA.

(2203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 10 aprile 1930-VIII, il signor dott. Barile Raffaele di Emidio, notaio residente ed esercente in Matera, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(2214)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.